



## **Titolo**

Corte federale d'appello – assistenza del difensore – necessità

## **Descrizione**

In base all'articolo 100, comma 2, CGS, specificatamente dettato per i giudizi avanti alla Corte federale d'appello, *“Salvo diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”*. In applicazione di tale disposizione - rispetto al quale lo Statuto della FIGC non prevede alcuna deroga, pur ipotizzata dalla disposizione medesima - *“il reclamo dinanzi alla Corte federale d'appello richiede il mandato della parte a un difensore e la sottoscrizione del reclamo da parte di quest'ultimo”* (CFA, Sezione IV, n. 17/CFA/2020-2021). La mancata osservanza di tali formalità comporta l'inammissibilità dell'atto e dunque, in questo caso, del reclamo (Sezioni unite, decisioni nn. 59/CFA/2019-2020 e 25/CFA/2022-2023). Nemmeno potrebbe rilevare, in senso contrario, una eventuale procura rilasciata successivamente con finalità sanante (Corte federale d'appello, Sez. IV, n. 92/CFA/2019-2020). Ne' potrebbe invocarsi l'articolo 115 CGS, secondo cui *“Le parti interessate...che abbiano un interesse anche indiretto possono proporre reclamo innanzi alla Corte federale di appello”*, essendo stato chiarito che *“tale disposizione è di carattere sostanziale ed è inerente alla sola posizione legittimante delle parti indicate”* (Sezioni unite, decisioni nn. 59/CFA/2019-2020). In buona sostanza, detta disposizione stabilisce la legittimazione a proporre reclamo, ferma restando la modalità prevista dall'articolo 100 CGS, ovvero necessariamente con il ministero di un difensore.

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 31/CFA/2023-2024/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

La Greca

## **Riferimenti normativi**

art. 100, comma 2, CGS; art. 115 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0031 CFA del 4 settembre 2023 (ASD Fortitudo/Procura Federale Interregionale)**